



FIMOS

F.I.M.O.S.

Federazione Italiana Massoterapisti e Operatori Sportivi

L'utilizzo di apparecchiature elettromedicali in studi massoterapici

Rispondiamo alle varie richieste e riportiamo il nostro parere sull'uso degli elettromedicali.

L'uso degli elettromedicali non ha una specifica regolamentazione, almeno per quanto riguarda eventuali disposizioni dell'istituzione più accreditata a farlo: il **Ministero della Salute**.

Il Ministero in merito agli elettromedicali si è espresso unicamente con una "Raccomandazione n. 9, aprile 2009: La prevenzione degli eventi avversi al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali"¹.

Per quanto riguarda l'uso, ogni documento esaminato fa riferimento alle norme CEI, che determinano indicazioni rispetto agli impianti, ai locali, ai sistemi di protezione ed alla manutenzione periodica delle apparecchiature.

Nessuna normativa ufficiale è stata emanata per individuare, con una particolare autorizzazione, il personale e soprattutto il titolo professionale necessario all'uso degli elettromedicali.

Rileviamo solo la legge 1/90 che riporta l'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico (legge riportata nel Decreto 12 maggio 2011 n. 140).

Si riscontra anche, nelle varie disposizioni, che le Arti Ausiliarie della Professioni Sanitarie, come l'odontotecnico e l'ottico, sono tenute al rispetto delle "determinazioni delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie sanitarie" Decreto del Ministero della Salute, 3 maggio 1994.

Tutte le normative emanate dagli Assessorati Regionali e dalle Aziende Sanitarie Locali riguardano le procedure di esercizio applicate nelle fasi di installazione, manutenzione, controllo e impiego (manuale d'uso) delle apparecchiature.

Siamo pertanto soggetti alle interpretazioni individuali delle ASL locali, dei NAS e le uniche fonti che riteniamo abbiano avviato un chiarimento, a favore degli operatori, sono il **Tribunale di Varese**², la **Sentenza del Tribunale Penale di Brescia**³ e di recente il G.I.P. del **Tribunale di Verona**⁴ su richiesta di Archiviazione e Dissequestro delle apparecchiature elettromedicali della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale di Verona.



FIMOS

F.I.M.O.S.

Federazione Italiana Massoterapisti e Operatori Sportivi

Condividiamo, pertanto, questo parere: **l'elettromedicale è un moderno ausilio all'attività massoterapica.** Nel momento in cui l'operatore non ottiene un efficace risultato sul paziente, con le sole mani, può intervenire con l'aiuto dell'apparecchiatura più idonea.

Sono da ritenersi non consentiti quegli elettromedicali per i quali l'applicazione necessita della presenza di un medico: ionoforesi, onde d'urto e laser di potenza classe 3B e 4.

In conclusione si ritiene che ogni qual volta un Massaggiatore e CB degli Stabilimenti Idroterapici dovesse ancora subire azioni dovute ad errate, autonome e diverse interpretazioni, ora sarà molto più semplice predisporre una difesa con esito positivo.

Questa Federazione sosterrà ogni iniziativa finalizzata ad avere una normativa condivisa e soprattutto che non lasci aperture ad interpretazioni soggettive.

¹ Il **Ministero** ha emesso una Raccomandazione (Racc. n. 9 -aprile 2009) mentre il Consiglio Superiore della Sanità (Sezione II, seduta 19-01-2000) ha espresso parere favorevole alla figura del massoterapista contemplando l'uso degli elettromedicali con specifico elenco.

² Il **Tribunale di Varese** (sezione penale Tribunale Riesame) ha dato il via con una più precisa interpretazione: l'elettromedicale possono costituire moderno ausilio per il compimento del massaggio terapeutico.

³ Anche la **Sentenza de Tribunale Penale di Brescia** ha affiancato questa tesi con un preciso elenco di mansioni attribuite all'attività del Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici fra le quali: "... operare mediante massoterapia, idroterapia, balneoterapia, o anche tramite l'uso di apparati elettromedicali in ausilio alle professioni medico-sanitarie..."

⁴ Con la presa di posizione del **Tribunale di Verona**, che aveva disposto prima il sequestro delle apparecchiature e poi, a seguito della richiesta della Procura della Repubblica di archiviazione, il dissequestro degli elettromedicali, l'uso degli stessi è stato pienamente riconosciuto.

Le ASL (ATS) si stanno di volta in volta allineando (Allegato **ATS di Brescia**).

Presidente Nazionale F.I.M.O.S.

Federazione Italiana Massoterapisti e Operatori Sportivi

Gianfranco Bresciani

F.I.M.O.S. - Federazione Italiana Massoterapisti e Operatori Sportivi

Via G.B. Moroni, 255 - Bergamo (BG)

Tel. 035259090 (int. 2) - Fax 035262335

P.IVA 95226810166